




PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DPE 0014238 P-4.22.1
del 17/12/2015



Camera dei Deputati
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica
Ufficio dei rapporti con le istituzioni
dell'Unione Europea

e p.c.

Ministero dello Sviluppo Economico
Nucleo di valutazione degli atti UE

ISTAT

Ministero degli Affari Esteri e della
cooperazione internazionale
Nucleo di valutazione degli atti UE

OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente una Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee in tema di gas naturale ed energia elettrica e che abroga la direttiva 2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica. COM (2015) 496.

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dal Ministero dello Sviluppo economico, in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

p. Il Capo del Dipartimento
Cons. Diana Agosti



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E PER LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE
Divisione VI Strategie ed Analisi Energetiche

Ministero dello Sviluppo Economico

AOO_Energia

Struttura: DGSAIE

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0033599 - 16/12/2015 - USCITA

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Politiche Europee

Servizio Informative Parlamentari e corte di Giustizia EU

Rif. nota: DPE 0012766P-4.22.25 del 26.11.2015

Oggetto: Richiesta di relazione - Proposta di Regolamento del Parlamento europeo del Consiglio relativo alle statistiche europee in tema di gas naturale ed energia elettrica e che abroga la direttiva 2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas ed energia elettrica.

- Codice del Consiglio; 1450/15
- Codice della proposta: COM (2015)496
- Codice interistituzionale: 2015/0239 (COD)
- Codice DPE(2015):0I 11

Con riferimento all'argomento di cui all'oggetto, si trasmettono la relazione e la tabella di corrispondenza di cui all'art.6 della L. 24 dicembre 2012, n.234 richieste con la nota sopra emarginata.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Gilberto Dialuce

CE/



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E PER LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alle statistiche europee in tema di gas naturale ed energia elettrica e che abroga la direttiva 2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica.

La proposta di regolamento riguarda le statistiche europee in tema di gas naturale ed energia elettrica e abroga la direttiva 2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica.

Eurostat effettua indagini statistiche sui prezzi di gas naturale e di energia elettrica applicati ai consumatori finali industriali sulla base della Direttiva 2008/92/CE. Analoga indagine rivolta agli utenti finali domestici viene effettuata da parte delle autorità nazionali sulla base di accordi volontari. La crescente complessità del mercato interno dell'energia rende sempre più difficile ottenere, dagli utenti domestici, dati attendibili ed aggiornati sui prezzi, in assenza di un obbligo giuridicamente vincolante di fornire tali informazioni.

Il Consiglio "Trasporti, telecomunicazioni ed energia" (TTE) del 13 giugno 2014 ha invitato la Commissione a presentare, entro il 2016, un'analisi di costi e prezzi dell'energia.

La Commissione europea ha adottato, in data 25 febbraio 2015, il pacchetto "Unione dell'energia", che prevede di effettuare nel 2016, e successivamente ogni due anni, un'analisi dei prezzi e dei costi dell'energia, compresi imposte e sovvenzioni.

Rispetto alla situazione attuale, le modifiche proposte dal nuovo regolamento consistono :

- 1) nel far rientrare nel campo di applicazione dell'atto giuridico proposto (nuovo regolamento che sostituisce la direttiva vigente) la rilevazione di dati attualmente forniti su base volontaria;
- 2) nell'accrescere il numero di componenti e sottocomponenti con cui vengono rilevati i prezzi per tutti i tipi di consumatori: in particolare, nel settore del gas dall'attuale disaggregazione in 3 voci si passa ad una disaggregazione a 9 voci (tra componenti e sottocomponenti);



3) nell'aumentare la frequenza di comunicazione dei dati relativi ai volumi di consumo sottostanti ai dati di prezzo da biennale ad annuale;

4) nell'allungare da 2 a 3 mesi il tempo di consegna dei dati a Eurostat;

5) nel diminuire la frequenza con cui deve essere fornito un rapporto sulla qualità dei dati comunicati all'Eurostat (da 2 a 3 anni), che però è stato significativamente ampliato (attualmente vengono solo compilate delle schede).

L'utilizzo dello strumento giuridico del regolamento è inteso a garantire un'applicazione rapida, regolare e armonizzata in tutta l'Unione Europea.

Secondo quanto previsto dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 234, "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea", art. 6, Partecipazione del Parlamento al processo di formazione degli atti dell'Unione europea", si comunica quanto segue.

La proposta di regolamento rispetta il **principio di attribuzione** con l'indicazione corretta della base giuridica, nel caso l'art. 338, paragrafo 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

La stessa risulta altresì conforme ai **principi di sussidiarietà e di proporzionalità**. Riguardo al primo principio, i dati relativi ai prezzi di gas naturale ed energia elettrica e alle loro sottocomponenti concernenti i costi pertinenti alla rete e le imposte, tributi, canoni e oneri oltre che i volumi di consumo sono già forniti dall'amministrazione nazionale utilizzando la fonte amministrativa dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) che è il regolatore nazionale del mercato del gas naturale e dell'energia elettrica. Si fa presente che viene altresì rispettato il principio di proporzionalità in quanto l'azione delle istituzioni dell'Unione si limita a quanto necessario al raggiungimento dell'obiettivo prefissato. Infatti le modifiche prospettate dal regolamento de quo, consistono, come già evidenziato, nel far rientrare nel campo di applicazione dell'atto giuridico proposto la rilevazione di dati attualmente forniti su base volontaria.

Si sottolinea che il **progetto non rientra nelle materie di competenza delle regioni e province autonome e degli enti locali**, in quanto la rilevazione statistica è finalizzata all'elaborazione di un prezzo nazionale, senza disaggregazione del dato a livello territoriale.

Per quanto riguarda la **valutazione d'impatto** si fa presente quanto segue.



Non sono previsti oneri finanziari a carico dell'erario ne oneri amministrativi aggiuntivi per l'amministrazione dello Stato rispetto a quanto già svolto a legislazione vigente. Si evidenzia però che l'onere amministrativo nonché finanziario a carico dell'autorità responsabile della raccolta, dell'elaborazione e trasmissione dei dati (AEEGSI) potrebbe non rimanere invariato, come viene indicato nella proposta di regolamento, in considerazione del maggior livello di dettaglio richiesto dalla rilevazione, ad esempio: introduzione di un numero più alto di componenti e sottocomponenti del prezzo che riguarda tutti i tipi di consumatori, domestici e industriali, frequenza annuale e non triennale della trasmissione dei dati di prezzo disaggregati in 9 voci, ecc..

In riferimento a quanto sopra, non si può escludere che l'Italia possa dover chiedere una deroga (da richiedere a norma dell'art. 9), per consentire agli uffici pubblici preposti alla rilevazione e alle imprese di vendita che devono fornire i dati di adeguarsi alla raccolta, elaborazione e trasmissione dei dati così come richiesto.

Tabella di corrispondenza**(art. 6, comma 5 della legge 234 del 2012)**

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee in tema di gas naturale ed energia elettrica e che abroga la direttiva 2008/131/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica.

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea	Norma nazionale vigente	Commenti
Articolo 1- Oggetto	Articolo 64 della legge 19 febbraio 1992, n. 142	La proposta reca una modifica dello strumento di regolamentazione della materia: da Direttiva a Regolamento per gli usi del settore industriale e da volontario ad obbligatorio per gli usi del settore domestico. Fino ad ora la rilevazione di dati sui prezzi di gas ed energia elettrica per uso domestico è stata effettuata in base a un accordo volontario. Le Amministrazioni coinvolte sono il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI). C'è da evidenziare che l'onere amministrativo per l'autorità responsabile della trasmissione dei dati potrebbe non rimanere invariato come viene indicato nella proposta, considerato il livello di dettaglio richiesto. Vi sarà la necessità di adeguare le deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI) citate all'articolo 3.
Articolo 2 - Definizioni		Le definizioni riportate richiamano analoghe definizioni già in vigore in base a regolamenti e direttive recepite dall'ordinamento italiano.
Articolo 3 – Fonti dei dati	I dati provengono dall'elaborazione dei dati disaggregati trasmessi dalle singole società di vendita dell'energia elettrica ai sensi della deliberazione 20 novembre 2008, ARG/elt 167/08 e del gas naturale ai sensi dell'articolo 19 del Testo Integrato Vendita Gas, come modificato con la deliberazione del 3 novembre 2011, ARG/com 151/11.	I dati relativi ai prezzi di gas naturale ed energia elettrica e alle loro sotto componenti concernenti i costi pertinenti alla rete e le imposte, tributi, canoni e oneri oltre che i volumi di consumo saranno forniti dall'Italia utilizzando la fonte amministrativa, dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI) che è il regolatore nazionale del mercato del gas naturale e dell'energia elettrica.
Articolo 4 – Copertura		L'Italia sicuramente dovrà inviare i dati anche per il gas poiché i consumi del settore domestico superano la soglia minima dell'1% del consumo totale nazionale di energia nel

		settore domestico.
Articolo 5 – Trasmissione dei dati		Non rilevante
Articolo 6 – Periodo di riferimento e frequenza della trasmissione		<p>I dati sui prezzi continueranno ad essere trasmessi con un riferimento semestrale, con un ritardo di tre mesi in base al nuovo regolamento, mentre erano due mesi di ritardo nella precedente direttiva. Tale allungamento nei tempi, richiesto anche dalle Amministrazioni nazionali, consentirà una migliore rispondenza della tempistica e della qualità dei dati.</p> <p>Resta la cadenza annuale per alcune informazioni di dettaglio vale a dire le citate sotto componenti dei prezzi.</p> <p>Il regolamento si applica con riferimento ai dati dal 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello di adozione del regolamento stesso.</p>
Articolo 7 – Valutazione della qualità e relazioni		La qualità della rilevazione nel caso in esame è garantita dalla totalità delle aziende coinvolte dall'AEEGSI e da rigorosi sistemi di controllo di qualità all'uopo predisposti dalla stessa AEEGSI.
Articolo 8 – Diffusione		La Commissione (Eurostat) diffonde le statistiche dei prezzi di gas naturale ed energia elettrica entro cinque mesi a decorrere dalla fine di ciascun periodo di riferimento.
Articolo 9 – Deroghe		Non si può escludere che l'Italia possa dover chiedere una deroga per consentire agli uffici pubblici preposti alla rilevazione e alle imprese di vendita che devono fornire i dati di adeguarsi alla raccolta, elaborazione e trasmissione dei dati così come richiesto.
Articolo 10 – Esercizio della delega		Non rilevante
Articolo 11 – Procedura di Comitato		Non rilevante
Articolo 12 – Abrogazione della direttiva 2008/92/CE		Con il regolamento proposto viene a cessare la direttiva 2008/92/CE che pertanto è abrogata. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti al presente regolamento.
Articolo 13 – Entrata in vigore		Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella G.U. dell'UE ed è direttamente applicabile.